

Repertorio n. 335, 485/1989

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE Registrato a Pisa

REPUBBLICA ITALIANA

Il 8.5.1989

L'anno millenovecentoottantanove e questo dì

n.1066

VENTO EDO

del mese di APRILE

\*\*\*

24.4.1989

£.52.000

alle ore: 19 in Pisa e, precisamente

nella sala consiliare Consiglio Municipale  
di PISA



Avanti a me dott. GIULIO ALFREDO LANDINI, Notaio in  
Pisa, iscritto a Ruolo nel Distretto Notarile di

Pisa, non assistito dai testimoni, ai quali il Ri-  
chiedente, idoneo, col mio consenso, ha rinunciato,

è presente il signor CIRIACI dott. Giovanni

costituito al 50% il 17 Dicembre 1915  
della Circolazione di fin. di Genova,  
presso la Scuola Sociale della  
Cassa di Risparmio,

il quale interviene al presente atto, non in pro-  
prio, ma come Presidente dell'assemblea straordi-  
naria qui convenuta.

Lo stesso della cui identità personale e qualifica  
io Notaio sono certo mi dichiara che è qui convoca-  
ta l'assemblea straordinaria della:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUPERSTITI REDUCI E FAMI-

GLIE CADUTI DIVISIONE ACQUI - GRUPPO DIVISIONI ALL'ESTERO" con sede in Genova, Via della Consolazione n. 1, Codice Fiscale n. 94 08 41 00 484.

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE;
- TRASFERIMENTO SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;
- CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STATUTO.

Il Presidente di questa assemblea premette:

- che é qui presente il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione che é stato convocato in questo giorno e luogo per deliberare alcune variazioni, compreso il cambiamento della denominazione ed il trasferimento della sede legale dell'Associazione medesima, variazioni da apportare allo statuto vigente dell'Associazione che trovavasi allegato all'atto del Notaio Giovanni Badini di Firenze in data 10 giugno 1967, repertorio n. 21099;

- che lo stesso Consiglio Direttivo Nazionale é in grado di deliberare in quanto, come da verbale verificata poteri redatto dalla commissione dell'Associazione, risultano presenti o rappresentati per delega numero 28

Presidenti di Sezione su numero ventinove, per complessivi numero 49 voti

su numero 84 voti.

Ciò premesso, il Presidente dell'assemblea pone ai voti le predette variazioni, delle quali il Consiglio Direttivo Nazionale é già a piena conoscenza essendo stata trattata la materia in precedenti sedute del Consiglio stesso, con il seguente risultato:

1) 20 settembre 1980 S. Pellegrino Terme (Bergamo)

presenti numero ventidue Presidenti di Sezione

su numero ventisette;

votanti numero ventidue - Hanno votato SI numero

ventidue per complessivi sessantanove voti -

Hanno votato NO nessuno.

2) 17 ottobre 1982 Brescia

presenti numero ventisette Presidenti di Sezione

su numero ventinove;

votanti numero ventisei - Hanno votato SI numero

ventisei per complessivi settantasei voti -

Hanno votato NO nessuno.

3) 13 aprile 1985 Torino

presenti numero ventidue Presidenti di Sezione

su numero ventinove;

votanti numero ventidue - Hanno votato SI numero

ventidue per complessivi cinquantanove voti -

Hanno votato NO nessuno.

4) 28 febbraio/1 marzo 1986 Bologna

presenti numero ventinove Presidenti di Sezione

su numero trenta:

votanti numero ventinove - Hanno votato SI nume-

ro ventinove per complessivi sessantuno voti -

Hanno votato NO nessuno.

5) oggi 28 aprile 1989 Pisa

presenti numero *28*

Presidenti di Sezione su numero *(trenta) VENTINOVE*

Votanti numero *28*

Hanno votato SI numero *28*

per complessivi voti *49*

Hanno votato NO

Il Presidente di questa assemblea premette, inoltre,

che nel tempo l'Associazione ha avuto le seguenti

denominazioni:

la prima denominazione dell'Associazione risale al

1945:

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E SUPERSTI-

TI DIVISIONE "ACQUI".

Seguì nel marzo 1967, con l'approvazione dello sta-

tuto ai rogiti del Notaio Badini, la denominazione:

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE "ACQUI".

Tale denominazione, nel settembre 1980, è stata così

perfezionata:



95.18

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

del

SUPERSTITI REDUCI E FAMIGLIE CADUTI

M. P. 15

DIVISIONE "ACQUI"

GRUPPO DIVISIONI ALL'ESTERO //

S T A T U T O

Titolo primo

SEDE E SCOPI

Art.1

E' costituita in Firenze, Via Aretina numero 106.

L'Associazione Nazionale Superstiti Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui Gruppo Divisioni all'Estero, esistente di fatto fin dal settembre 1945.

Essa ha lo scopo di:

1) tramandare il ricordo dei suoi Caduti, con particolare riguardo alle gesta ed al martirio della Divisione e dei Reparti ad essa aggregati che parteciparono per libera scelta ai combattimenti svoltisi a Cefalonia, Corfù ed altre isole Ionie dopo l'8 settembre 1943;

2) promuovere il riconoscimento dei meriti degli stessi Caduti e dei Superstiti e prestare opera di assistenza morale e materiale ai propri soci;

3) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.



Titolo secondo

DEI SOCI

Art.2

L'Associazione comprende:

1) SOCI EFFETTIVI:

FAMILIARI DEI CADUTI (genitori, fratelli, vedove, figli);

SUPERSTITI (militari che hanno partecipato ai drammatici eventi post-armistiziali di Cefalonia, Corfù, Santa Maura)

- REDUCI (militari che hanno appartenuto a Reparti della "Acqui" in guerra prima dell'armistizio)

2) SOCI ONORARI:

PERSONE fisiche o ENTI che:

- si siano particolarmente distinti con la loro opera a favore dell'Associazione;

- abbiano contribuito ad esaltare e vivificare il ricordo delle gesta della "Acqui";

Comandanti dei Reparti ricostituiti della "Acqui", che abbiano contribuito ad esaltare e vivificare il ricordo della gesta della leggendaria Divisione.


3) SOCI SIMPATIZZANTI:

PERSONE che denotino particolare interesse alla vita e alle finalità (Art.1) dell'Associazione;

CONGIUNTI di SOCI EFFETTIVI scomparsi.

*Supplente*  
*Sottoscr*

*di*  
*Sp...*



SOCI ONORARI

Art.3

La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento o su proposta delle Sezioni.

E' prevista anche la carica a vita di Presidente Onorario. La indicazione della persona deve essere avanzata da almeno sei Sezioni.

La decisione in merito risale alla competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art.4

Sull'ammissione dei Soci effettivi e simpatizzanti decide: in prima istanza il Consiglio della Sezione; in sede di ricorso la Giunta Esecutiva.

I ricorsi devono essere proposti direttamente alla Giunta Esecutiva, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

DEI DOVERI

Art.5

Ogni socio effettivo, onorario o simpatizzante deve:

a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonchè le deliberazioni degli organi

direttivi ed esecutivi della Associazione;

b) avere la tessera dell'Associazione vistata anno per anno dalla propria Sezione;

c) partecipare efficacemente e con assiduità alla vita dell'Associazione, informando la propria attività a principi di solidarietà verso gli altri associati;

d) evitare di coinvolgere l'Associazione nell'esercizio di un'eventuale attività politica.

#### DEI DIRITTI

##### Art.6

Ogni Socio effettivo ha diritto:

a) di partecipare con voto deliberativo all'Assemblea della Sezione di cui fa parte e di essere eletto alle cariche sociali;

b) di usufruire delle previdenze che l'Associazione dovesse assicurare, nonché dei servizi assistenziali da essa eventualmente organizzati;

c) i Soci onorari e i Soci simpatizzanti non possono esercitare diritto di voto; non possono ricoprire cariche sociali.

#### PERDITA DELLA QUALIFICA

##### Art.7

La qualifica di Socio si perde:

a) per dimissioni, che dovranno essere presentate



al Consiglio della Sezione di appartenenza;

b) per morosità, previa espressa diffida;

c) per cancellazione dall'elenco dei Soci, quando risulterà che l'iscritto non è in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione a Socio;

d) per espulsione quando ricorrono gravissimi motivi di ordine morale (manifestazioni di indegnità) e disciplinare (attività antiassociativa e scissionistica).

I provvedimenti previsti dal presente articolo alle lettere b) e c) sono di competenza del Consiglio di Sezione. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 4.

Il provvedimento previsto alla lettera d) è di competenza della Giunta Esecutiva.

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo Nazionale.

### Titolo terzo

#### DEL PATRIMONIO E DELLE ENTRATE

#### DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) da contributi di terzi o da proventi realizzati

6  
per eventuali concessioni ed autorizzazioni;

c) da donazioni ricevute per atti tra vivi o di disposizioni testamentarie;

d) dai proventi di attività varie.

#### Art.9

La quota sociale annua è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso che non si sia provveduto, si intende confermata quella in vigore nell'anno precedente.

La quota sociale deve essere corrisposta dal socio alla Sezione di appartenenza entro il primo quadrimestre dell'anno solare.


Le Sezioni dovranno versare il 20% di ogni quota di tesseramento alla Giunta Esecutiva, tramite l'organo designato.

Gli organi nazionali dell'Associazione possono andare incontro alle esigenze economiche delle Sezioni, mediante contributi a titolo di solidarietà.

Le Sezioni hanno l'amministrazione autonoma e la proprietà di tutte le somme ed i beni mobili ad esse devoluti, e non potranno assumere obbligazioni in proprio per somme eccedenti le loro entrate, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva può sempre controllare l'amministrazione delle Sezioni.

Tutti i beni mobili acquisiti alla Giunta Esecutiva e tutti i beni immobili di proprietà dell'Associazione, costituiscono patrimonio dell'Ente e non possono essere alienati o ceduti se non a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti tali beni saranno assunti in carico dalla Sezione designata dalla Giunta Esecutiva.



Titolo quarto

DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA  
RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Art.10

L'Associazione Nazionale è rappresentata, anche in giudizio, dal Presidente Nazionale.

Le Sezioni sono rappresentate dai rispettivi Presidenti.

Art.11

L'Associazione si articola in Sezioni che assumeranno la denominazione: " Associazione Nazionale Superstiti, Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui,..... Sezione..... "

Le Sezioni hanno vita autonoma.

Le Sezioni hanno, altresì, gestione finanziaria

autonoma ed un proprio bilancio che annualmente sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Esecutiva.

In conformità all'ordinamento territoriale dello Stato, le Sezioni, in ambito regionale si costituiscono, ai fini rappresentativi, in Federazione.

La Federazione Regionale, composta da tutte le Sezioni esistenti nella Regione interessata, è retta da un Presidente eletto dai Presidenti di Sezione riuniti in apposito Consiglio.

Il Presidente Regionale dura in carica tre anni.

Quando in una Regione esiste una sola Sezione, questa assume direttamente le funzioni di Federazione Regionale e la relativa denominazione.

Quando in una Regione esistono due sole Sezioni, i rispettivi Presidenti assumono, alternativamente, le funzioni di Presidente della Federazione Regionale.

#### Titolo quinto

#### ORGANI DIRETTIVI ED AMMINISTRATIVI

#### NAZIONALI

#### Art.12

Sono organi nazionali dell'Associazione:

a) il Consiglio Direttivo Nazionale;



b) la Giunta Esecutiva;

c) il Collegio dei Probi Viri;

d) il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art.13

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo della Associazione. Esso è formato dal Presidente Nazionale, da tutti i Membri della Giunta Esecutiva e da tutti i Presidenti di Sezione, nonché da due Familiari di Caduti, eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra tutti i soci dell'Associazione.



Del Consiglio Direttivo Nazionale fa parte altresì, in veste consultiva, il Presidente Onorario.

In seno al Consiglio Direttivo Nazionale, i soli Presidenti di Sezione hanno facoltà, in caso di loro impedimento, di farsi rappresentare, o da un altro membro del Consiglio della loro Sezione, o da un Presidente di altra Sezione.

Art.14

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, salvo che il Consiglio stesso con deliberazione di almeno due terzi dei presenti, elegga un altro Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è valido qualora

0

sia presente il 50% più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;

Elegge a scheda segreta il Presidente Nazionale ed i Membri della Giunta Esecutiva. Elegge anche a scheda segreta i vari organi di controllo amministrativi e disciplinari.

Esamina le domande di costituzione di nuove Sezioni e decide in merito.

Decide sulle questioni di interpretazione dello Statuto ed in genere su tutte le questioni interessanti la struttura, la vita associativa e la straordinaria amministrazione della Associazione.

Il consiglio Direttivo Nazionale, con votazione a scheda segreta e con maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri, può revocare il mandato ad uno o più componenti della Giunta Esecutiva.

Ratifica i provvedimenti di urgenza presi dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, o per motu proprio, o per



richiesta di tre membri della Giunta Esecutiva o di un terzo dei suoi componenti.

#### Art.15

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) propone, discute ed approva le modifiche allo Statuto;

b) decide su eventuali questioni riguardanti l'unione e la fusione o il distacco dell'Associazione da altre o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

In tutti i suddetti casi, i Presidenti di Sezione voteranno ed esprimeranno un voto pari ad ogni 50 iscritti o frazione di esso, della Sezione da essi rappresentata ed in regola con il tesseramento, riferiti al precedente anno solare.

Nella suddetta votazione il Presidente, i Membri della Giunta Esecutiva ed i due Rappresentanti di Familiari non potranno esprimere voto.

#### GIUNTA ESECUTIVA

#### Art.16

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale e da dieci Consiglieri. Della Giunta Esecutiva fa parte, altresì, in veste consultiva, il Presidente Onorario.

In caso di impedimento permanente di uno o più suoi

Membri, o in caso di loro dimissioni, la Giunta provvede alla loro sostituzione. I Membri così eletti, resteranno in carica fino alla riunione del successivo Consiglio Direttivo Nazionale, che provvederà alla ratifica o a nuova nomina.

Qualora i Membri dimissionari o impediti costituissero la maggioranza di essa, l'intera Giunta sarà considerata dimissionaria. In tal caso il Presidente provvederà alla immediata convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale che procederà alle nuove elezioni.

Essa dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

La Giunta Esecutiva elegge a scheda segreta, in seno ad essa, due Vice Presidenti Nazionali, un Segretario Nazionale, un Tesoriere Nazionale e sei Consiglieri.

Essa cura l'ordinaria Amministrazione della Associazione ed esercita i poteri concessi dal Consiglio Direttivo Nazionale e provvede in sua vece, nei casi di urgenza, con obbligo di sottoporre le decisioni adottate alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

Può sciogliere i Consigli di Sezione, nominando in loro vece uno o più Commissari straordinari,





riferendone poi al Consiglio Direttivo Nazionale.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Delibera sulle obbligazioni e sugli impegni di spese, provvede ad eventuali assunzioni del personale ed esercita tutti i poteri previsti dal presente Statuto.

Ha l'obbligo di eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha altresì l'obbligo di far rispettare alle Sezioni lo Statuto, e può intervenire con uno o più Membri alle loro assemblee.

Alla Giunta Esecutiva compete di nominare il Direttore di un eventuale Notiziario o di altra pubblicazione ufficiale dell'Associazione, impartendone le opportune direttive.

#### DEL PRESIDENTE NAZIONALE

#### E DEI VICE PRESIDENTI NAZIONALI

#### Art.17

Il Presidente Nazionale rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, e la Giunta Esecutiva.

Controlla che i deliberati del Consiglio e della Giunta siano eseguiti.

Coordina l'attività dell'Associazione. E'

coadiuvato dai Vice Presidenti Nazionali, ai quali può delegare, temporaneamente, tutti o parte i suoi poteri.

In casi di impedimento e qualora non si fosse avvalso della facoltà suddetta, viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale più anziano di età.

#### DEL SEGRETARIO NAZIONALE

##### Art.18

Il Segretario Nazionale trasmette i deliberati della Giunta a tutte le Sezioni, ne controlla l'esecuzione, coordina l'attività delle varie Sezioni ed assiste il Presidente Nazionale. Provvede a redigere i verbali delle riunioni ed a sottoscriverli con il Presidente Nazionale.

#### DEL TESORIERE NAZIONALE

##### Art.19


Il Tesoriere Nazionale dovrà curare la tenuta contabile di tutti i movimenti di cassa e di impegno, e sarà responsabile della Cassa, attenendosi alle direttive del Presidente Nazionale. Esso è soggetto al controllo dei Revisori Nazionali dei Conti.

Egli provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi.

#### COLLEGIO DEI PROBI VIRI

*S. M. S.*

*Prof. P. P.*



Art.20

Il Collegio dei Probi-Viri è costituito da tre membri e sarà insediato e formato di volta in volta dal Presidente Nazionale, scegliendo tre nominativi dalla rosa di sei soci eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, per la durata di tre anni, e potranno essere rieleggibili.

Il Collegio deciderà su ogni questione sottopostagli e commessagli dallo Statuto, facendo pervenire lodo scritto agli interessati ed alla Giunta Esecutiva, non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Tutti gli organi sociali sono obbligati a fornire al suddetto Collegio qualsiasi chiarimento e documento.

COLLEGIO REVISORI NAZIONALI DEI CONTI

Art.21

Il controllo della gestione economica è affidata ad un Collegio di tre Revisori Nazionali dei Conti, nominati insieme a due supplenti dal Consiglio Direttivo Nazionale e per la durata di tre anni, tra i soci ed anche i non soci. Essi sono rieleggibili.

La Presidenza spetta al Sindaco scelto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

*Gianni Sestini*

Il suddetto Collegio ha i poteri ed i doveri previsti dal Codice Civile: agli art. 2397 e seguenti. In particolare spetta al Collegio predisporre una relazione scritta da allegarsi al bilancio da sottoporsi al Consiglio Direttivo Nazionale.

E' facoltà del suddetto Collegio effettuare verifiche contabili anche presso le Sezioni.

Titolo sesto


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 22

Nei confronti dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo: nel caso di lieve accertata mancanza;
- b) deplorazione: quando il socio abbia già dato luogo ad un precedente richiamo;
- c) sospensione a tempo determinato: quando il socio persiste nella mancanza che ha già determinato una precedente deplorazione;
- d) sospensione a tempo indeterminato: quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione;
- e) espulsione: quando ricorrono gravissimi motivi di ordine morale (manifestazioni di indegnità) e disciplinare (attività antiassociativa e scissioni

*del*



stica).

## ORGANI DISCIPLINARI

### Art.23

Nessuna sanzione, tranne il richiamo, può essere inflitta senza previo giudizio disciplinare.

Il giudizio disciplinare può essere provocato da uno o più soci o da un organo dell'Associazione.

L'organo disciplinare di primo grado è il Consiglio di Sezione. L'Organo disciplinare di secondo grado, è il Collegio dei Probi-Viri Nazionale.

Ogni contestazione dovrà essere comunicata al socio con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, con invito a presentare, entro il perentorio termine di giorni 15, le proprie controdeduzioni.

## Titolo settimo

### DELLE SEZIONI

#### Art.24

Le Sezioni sono quelle previste dall'art.13.

#### Art.25

Sono organi delle Sezioni:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'eventuale Collegio dei Revisori.

#### Art.26

L'Assemblea è il massimo organo della Sezione. Ad essa compete la nomina del Consiglio e l'eventuale Collegio dei Revisori.

Discute e decide sull'attività della Sezione e fa proposte per quella dell'Associazione.

Discute ed approva i bilanci.

Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria su richiesta:

- a) del Presidente;
- b) oppure del Collegio dei Revisori;
- c) oppure di un terzo del Consiglio;
- d) oppure di un terzo dei soci.

#### Art. 27

Il Presidente rappresenta la Sezione presso il Consiglio Direttivo Nazionale di cui è membro.

Egli, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire nel Consiglio Direttivo Nazionale, a mezzo delega scritta, o da un membro del Consiglio della propria Sezione, o da un altro Presidente di Sezione.


#### Art. 28

I Consiglieri, mediante votazione a scheda segreta, eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio sarà composto da un numero non

*Simone Scisicò*

*Dr. Scisicò*



inferiore a tre membri, mentre il numero massimo, sarà determinato da un numero di Consiglieri pari ad un Consigliere ogni 50 soci o frazione di 50.

Eccezionalmente la Giunta Esecutiva può autorizzare una variante alla presente norma.

Nell'eventualità che il Consiglio sia formato da soli tre membri, il Segretario assumerà anche le funzioni di Tesoriere.

Art.29

Il Consiglio può deliberare di costituire delle proprie Sotto-Sezioni in quei Comuni ove siano almeno 10 iscritti.

In tal caso verrà nominato dal Consiglio un Fiduciario alla Sotto-Sezione, il quale riceverà le direttive dal Consiglio di Sezione.

Art.30

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura la tenuta di uno schedario di tutti gli iscritti;
- b) organizza celebrazioni ed assume iniziative intese a mantenere vivo il ricordo dei Caduti, informandone tempestivamente la Giunta Esecutiva;
- c) amministra i fondi di propria competenza;
- d) provvede ad inviare al Tesoriere Nazionale la quota stabilita dall'articolo 9.

Art. 31

Tutte le cariche della Sezione durano tre anni e i membri sono rieleggibili.

Art. 32

Qualora vengano a mancare uno o più Membri del Consiglio, questo resterà egualmente in carica, sostituendo i nominativi mancanti con coloro che risulteranno aver avuto maggior numero di voti nella elezione del Consiglio, dandone immediata comunicazione alla Giunta Esecutiva.

E' compito del Consiglio di Sezione convocare l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno per dare agli stessi un rendiconto morale ed economico dell'attività svolta.

Art. 33

L'elezione del Consiglio dovrà effettuarsi con le seguenti norme:

- a) non meno di 10 giorni prima della data fissata per l'elezione verrà inviata comunicazione a tutti gli iscritti;
- b) hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente tesserati per l'anno in corso;
- c) tutti i soci sono rieleggibili;
- d) le votazioni avranno luogo o per acclamazione, quando non vi sia alcun dissenziente, o mediante

*Simone S...*

*Prof. ...*





scheda già predisposta in bianco, per un numero di

eligendi pari a quelli che sono previsti

dall'articolo 28 del presente Statuto;

e) sono ammessi voti delega nella misura massima di una delega per ogni partecipante alla votazione;

f) le votazioni dovranno essere aperte per un periodo non inferiore a tre ore e, successivamente,

all'atto della chiusura delle votazioni, verrà

redatto apposito verbale a cura del Presidente

dell'Assemblea e di due scrutatori che verranno

nominati prima di procedere alle operazioni di votazione;

g) decorso il periodo di votazione il Presidente

dell'Assemblea, dopo aver ammesso a votare gli

elettori che in quel momento sono presenti nella

sala, dichiara chiusa la votazione e procede

immediatamente e pubblicamente alle operazioni di

scrutinio, sempre assistito dai due scrutatori;

h) ultimato lo scrutinio il Presidente ne proclama

i risultati e ne dà pronta comunicazione alla

Giunta Esecutiva;

i) contro i risultati delle elezioni, ciascun

iscritto può interporre reclamo, entro il termine

perentorio di giorni 10 dalla votazione stessa. Il

reclamo sarà diretto alla Giunta Esecutiva in prima

istanza, ed al Consiglio Direttivo Nazionale in seconda istanza, con ricorso diretto tramite il Presidente Nazionale da inviarsi entro 30 giorni dalla data di elezione della Giunta Esecutiva.

#### Titolo ottavo

#### NORME VARIE

#### Art.34

Ogni qualvolta nel presente Statuto è citata la frase: "facente parte della Divisione Acqui" o "nei Reparti della Divisione Acqui", devono intendersi per Divisione Acqui, anche tutti quei Reparti ad essa aggregati in azioni di guerra.

#### Art.35

Tutte le cariche nazionali e sezionali assegnate ai soci, ivi compresi i Collegi dei Revisori dei Conti dei Probi Viri ed il Direttore del Notiziario, non sono retribuite.

#### Art.36

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Genova.

*Gianni Sini*  
*elett. 2007*

